

**Allegato A**

**Bando recante i requisiti dei soggetti beneficiari, le modalità di presentazione delle domande, i criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di contributi, a favore delle imprese non responsabili della contaminazione, in attuazione dell'art. 4, commi da 33 a 39, della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024).**

**Sommario**

**Capo I FINALITÀ E RISORSE**

**Art. 1 – Oggetto, finalità e regime di aiuto**

**Art. 2 – Definizioni**

**Art. 3 - Dotazione finanziaria**

**Capo II BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ**

**Art. 4 - Soggetti beneficiari**

**Capo III INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI**

**Art. 5 - Interventi ammissibili**

**Art. 6 - Spese ammissibili**

**Art. 7 – Importo ammissibile a contributo**

**Art. 8 - Divieto di cumulo**

**Capo IV MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

**Art. 9 - Presentazione della domanda e relativa documentazione**

**Capo V ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA, CONCESSIONE E CONTESTUALE EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**

**Art. 10 - Istruttoria delle domande**

**Art. 11- Concessione ed erogazione del contributo**

**Capo VI VERIFICHE, CONTROLLI E REVOCHE**

**Art. 12 - Controlli**

**Art. 13- Revoca del provvedimento di concessione**

**Capo VII DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 14– Informativa sul trattamento dei dati personali**

**Art. 15 - Disposizioni finali**

**Art. 16 – Rinvio**

## Capo I FINALITÀ E RISORSE

### Art. 1 – Oggetto, finalità e regime di aiuto

1. Il presente bando definisce i requisiti dei soggetti beneficiari, le modalità di presentazione delle domande di concessione del contributo a rimborso delle spese sostenute dalle imprese per le attività di validazione di ARPA, come previsto all' articolo 4, commi da 33 a 38 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024) nonché i criteri e le modalità di concessione e di erogazione dei contributi.
2. I contributi di cui al presente bando sono concessi alle imprese a titolo di aiuto "de minimis" in applicazione del regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» o, in relazione al settore di attività dell'impresa, in applicazione del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352) e in applicazione del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura (pubblicato nella G.U.U.E. 28 giugno 2014, n. L 190).
3. Le funzioni amministrative di cui al presente bando sono esercitate per il tramite delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della regione Friuli Venezia Giulia (CCIAA). L'esercizio delle funzioni delegate nonché i termini e le modalità di concessione ed erogazione delle risorse ad esse destinate per lo svolgimento delle attività di competenza sono disciplinati da una convenzione stipulata con l'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 4, comma 37 della legge regionale 16/2023.

### Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente bando trovano applicazione le seguenti definizioni:
  - a) **sito in bonifica**: sito soggetto alle procedure di cui al Titolo V della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
  - b) **soggetto riconosciuto non responsabile**: soggetto che al momento della presentazione della domanda di contributo non risulta essere destinatario di un provvedimento emanato ai sensi dell'articolo 244, comma 2 del decreto legislativo 152/2006.
  - c) **codice identificativo del sito**: codice assegnato al sito, risultante dal documento "Graduatoria di priorità di intervento dei siti regionali", allegato al Piano regionale di bonifica dei siti contaminati, oppure risultante dall'anagrafe regionale dei siti contaminati (SIQUI).

### Art. 3 - Dotazione finanziaria

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, ai sensi dell'articolo 4, comma 38, è destinata la spesa di 1.260.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 3 (Rifiuti) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

## Capo II BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

### Art. 4 - Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. Sono beneficiari dei contributi di cui al presente bando le imprese non responsabili della contaminazione e proprietarie di siti in bonifica oggetto della domanda di contributo:
  - a) che abbiano effettuato la comunicazione di cui all'articolo 245, comma 2 oppure siano subentrati in un procedimento di bonifica ai sensi del medesimo articolo;
  - b) che abbiano acquisito la proprietà del sito in bonifica anteriormente all'entrata in vigore della parte IV del decreto legislativo 152/2006 e quindi prima del 29 aprile 2006.

2. Non possono beneficiare dei contributi:
  - a) le imprese in stato di scioglimento o liquidazione volontaria nonché quelle sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;
  - b) le imprese che non rispettano le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro;
  - c) le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

### **Capo III INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI**

#### **Art. 5 - Interventi ammissibili**

1. Sono finanziabili le attività di validazione svolte dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) nel corso delle procedure di bonifica disciplinate ai sensi del titolo V della parte IV del decreto legislativo 152/2006.

#### **Art. 6 - Spese ammissibili**

1. Sono ammissibili a contributo le seguenti spese relative allo svolgimento delle attività di validazione da parte dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) nell'ambito dei procedimenti di bonifica di cui al Titolo V, Parte IV del decreto legislativo 152/2006:
  - a) attività di laboratorio: analisi ed emissione dei rapporti di prova;
  - b) attività per sopralluoghi;
  - c) relazione di validazione.
2. L'IVA non è ammessa a contributo.
3. Sono ammissibili a contributo le spese già sostenute al momento della presentazione della domanda e comunque a partire dal 29 dicembre 2023, data di entrata in vigore della legge regionale 16/2023

#### **Art. 7 – Importo ammissibile a contributo**

1. Il contributo è concesso e contestualmente liquidato nel limite del cinquanta per cento della spesa riconosciuta ammissibile e comunque per un importo non superiore a diecimila euro.

#### **Art. 8 - Divieto di cumulo**

1. Il contributo previsto dal presente bando non è cumulabile con altri finanziamenti pubblici relativamente alle medesime spese ammissibili.

### **Capo IV MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

#### **Art. 9- Presentazione della domanda di contributo e relativa documentazione**

1. La domanda di contributo, in regola con la normativa in materia d'imposta di bollo, è presentata, unicamente a mezzo posta elettronica certificata intestata al richiedente, alla CCIAA nella cui circoscrizione territoriale ricade il sito in bonifica oggetto della domanda medesima, a pena di irricevibilità, entro il termine fissato con decreto del direttore del Servizio competente in materia di rifiuti utilizzando la modulistica, approvata con il medesimo decreto, da pubblicarsi sui siti istituzionali dell'Amministrazione regionale e di ciascuna CCIAA..
2. La domanda, contenente i dati del richiedente il contributo, la localizzazione del sito in bonifica, il codice identificativo dello stesso, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso cui ricevere eventuali comunicazioni, è sottoscritta e inoltrata:
  - a) dal legale rappresentante dell'impresa o titolare di impresa individuale o procuratore interno;

- b)** da soggetto esterno delegato tramite formale procura da parte del legale rappresentante dell'impresa o titolare di impresa individuale proprietaria del sito in bonifica.
- 3.** Costituiscono parte integrante della domanda, i seguenti documenti in formato pdf:
  - a)** fatture intestate al beneficiario emesse da ARPA e relative alle voci di spesa di cui all'articolo 6;
  - b)** bonifico bancario o postale con indicazione del numero di fattura emessa da ARPA cui si riferisce;
  - c)** attestazione del pagamento dell'imposta di bollo;
  - d)** la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico sulla documentazione amministrativa) attestante i requisiti di cui all'articolo 4;
  - e)** procura sottoscritta dal proprietario dal legale rappresentante dell'impresa o titolare di impresa individuale proprietaria del sito in bonifica, con cui viene incaricato un soggetto terzo alla sottoscrizione e inoltro della domanda, corredata da copia di un suo documento di identità se non firmata digitalmente;
  - f)** fotocopia del documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore della domanda ove la domanda non sia sottoscritta con firma digitale
- 4.** L'indicazione del numero di fattura nel bonifico bancario o postale assolve agli obblighi derivanti dall'articolo 5, comma 7 del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.).
- 5.** E' possibile presentare una sola domanda a valere sul presente bando e per singolo sito di bonifica.
- 6.** La domanda di contributo può essere presentata anche qualora il procedimento di cui all'articolo 244 del decreto legislativo 152/2006 non sia ancora stato avviato o concluso dalla Pubblica Amministrazione competente oppure sia stato concluso con l'indicazione che il soggetto responsabile non sia individuabile.

## **Capo V ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA.CONCESSIONE E CONTESTUALE EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**

### **Art. 10 - Istruttoria delle domande**

- 1.** La CCIAA competente per territorio svolge l'istruttoria secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande di contributo fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili nell'ambito del pertinente riparto e verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'accesso al contributo, nonché la completezza e la regolarità della domanda.
- 2.** La CCIAA assolve all'obbligo della comunicazione di avvio del procedimento, di cui all'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e all'articolo 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), con la pubblicazione della nota informativa approvata con decreto del direttore del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati.
- 3.** Sono dichiarate inammissibili e rigettate le domande:
  - a)** presentate con modalità diverse da quelle indicate all'articolo 9, comma 1;
  - b)** sottoscritte da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 9 comma 2;
  - c)** presentate al di fuori dei termini indicati dall'articolo 9, comma 1;
  - d)** prive della documentazione di cui all'articolo 9, comma 3, ad esclusione della lettera c).
- 4.** Qualora siano necessari chiarimenti o integrazioni, la CCIAA ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere, in pendenza del quale il termine di conclusione del procedimento è sospeso.
- 5.** La mancata osservanza del termine di cui al comma 4 determina l'inammissibilità della domanda che è conseguentemente rigettata dandone comunicazione al soggetto richiedente.

### **Art. 11- Concessione ed erogazione del contributo**

- 1** I contributi sono concessi e contestualmente erogati dalla CCIAA tramite procedimento a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4 della legge regionale 7/2000 nei limiti delle risorse finanziarie stanziare nel bilancio regionale per l'anno di riferimento.
- 2** L'eventuale avviso di esaurimento delle risorse disponibili è pubblicato sul sito istituzionale della Regione e della CCIAA.
- 3** Nel caso si rendessero disponibili nel corso dell'anno ulteriori risorse finanziarie, la CCIAA procede, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, ad istruire le domande non finanziate per carenza di risorse.
- 4** Il termine di conclusione del procedimento di concessione e di erogazione del contributo è di novanta giorni decorrente dalla data di presentazione della domanda ovvero dalla disponibilità delle risorse finanziarie, in caso di scorrimenti.
- 5** Ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 7/2000, non è ammissibile la concessione di incentivi a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado qualora i rapporti giuridici così instaurati assumano rilevanza ai fini del contributo medesimo.

### **Capo VI - VERIFICHE, CONTROLLI E REVOCHE**

#### **Art. 12 - Controlli**

- 1.** Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, le CCIAA dispongono controlli anche a campione, allo scopo di verificare la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario; a tal fine, i beneficiari conservano, per almeno tre anni dalla data di concessione del contributo, la documentazione inerente il contributo oggetto del presente regolamento con particolare riferimento alla documentazione giustificativa della spesa.
- 2.** Il Servizio competente in materia di gestione rifiuti e siti inquinati verifica il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1.

#### **Art. 13- Revoca del provvedimento di concessione**

- 1.** Il provvedimento di concessione ed erogazione del contributo è revocato se a seguito della conclusione del procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 152/2006 è accertata la responsabilità del beneficiario. In tal caso trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

### **Capo VII DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 14 – Informativa sul trattamento dei dati personali**

- 1.** L'informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) è pubblicata sui siti istituzionali dell'amministrazione regionale e delle CCIAA nelle pagine dedicate al bando.

#### **Art. 15 - Disposizioni finali**

- 1.** Con decreto del Direttore del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, da pubblicare sul sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nelle sezioni dedicate al bando, possono essere apportate eventuali rettifiche, integrazioni e disposizioni di natura operativa attinenti il presente bando.

2. Le informazioni relative al bando e agli adempimenti ad esso connessi sono pubblicate sui siti istituzionali della Regione e delle CCIAA competenti nelle sezioni dedicate al bando.

**Art. 16 Rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni della legge regionale 7/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE